

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

(Provincia di PAVIA)

COPIA

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N.RO

2

DATA

24/01/2013

O
G
G
E
T
T
O

ESAME ED APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE,
MONTU-BECCARIA, ZENEVREDO, BOSNASCO E CANEVINO PER LA GE-
STIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: CATASTO

L'anno duemila tredici il giorno ventiquattro del mese di gennaio

20,30

alle ore, nelle sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Con-
siglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
VERCESI Corrado	X		RICCARDI Elena	X	
POGGI Piera	X		CHIAPPERINI Marilena	X	
VALIZIA Luigina	X		ROVATI Enzo Giuseppe	X	
SFORZA Emanuela	X		ROLANDI Carlo		X
VALIZIA Cesare	X				
BREGA Andrea	X				
COVA Carlo	X				
PERONI Renzo	X				
PROTTI Livio Battista		X			

Assegnati n.ro 13

In carica n.ro 13

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 feb-
braio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti n.ro 11

Assenti n.ro 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il signor VERCESI CORRADO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario comunale signor BELTRAME D.SSA ROBERTA La seduta è PUBBLICA

Nominati scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Bosnasco e Canevino per la gestione associata della funzione fondamentale: CATASTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- che il comma 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sopra elencate ad esclusione della lettera f).

- che i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, ai sensi del comma 31-ter del citato articolo, devono assicurare la gestione associata:
 - a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
- che il suddetto art. 14 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:
 - a) con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);
 - b) tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).
- che i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Bosnasco e Canevino contano al 31/12/2011 rispettivamente n. abitanti:

Santa Maria della Versa n. 2.504
 Rovescala n. 942
 San Damiano al Colle n. 726
 Montù Beccaria n. 1.769
 Zenevredo n. 485
 Bosnasco n. 633
 Canevino n. 109
- che vige per tutti i predetti Comuni l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;
- che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regionale autonomie locali;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli artt. 8, 9, 10 della Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 22;

VISTA la Circolare regionale n. 8 del 15 novembre 2012 (B.U.R.L. - Serie Ordinaria - n. 47 del 19/11/2012) con la quale vengono forniti ai Comuni chiarimenti riguardo all'interpretazione delle norme regionali che regolano le modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie

in Lombardia e dispongono la deroga agli obblighi nazionali in materia di limiti demografici minimi per Unioni di Comuni e convenzioni tra Comuni;

VISTI gli articoli degli Statuti di ogni ente aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la normativa in materia di catasto:

D.Lgs. 112/98 art. 66;

legge 296/2006 art. 1 commi 195-200;

DPCM 14.6.2007;

DL 78/2010 convertito in legge 122/2010 art 19 comma 5 e sm.i.;

PRESA VISIONE della bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Bosnasco e Canevino della seguente funzione fondamentale :

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità da perseguire;

ATTESO che la competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e dell'art. 42, comma 2°, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, richiamando gli obblighi di gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali, individuate da questa amministrazione in: catasto, polizia locale e protezione civile;

Il Consigliere di minoranza Elena Riccardi chiede le ragioni della scelta di gestire in forma associata proprio le predette tre funzioni fondamentali;

Il Sindaco risponde che si tratta di una scelta che è stata condivisa con i Sindaci dei Comuni limitrofi, all'esito di incontri per la gestione associata delle funzioni fondamentali;

Il Consigliere di minoranza Elena Riccardi chiede come verranno gestite le funzioni sotto il profilo operativo e quali costi sono previsti a carico del bilancio comunale;

Il Sindaco risponde che tali aspetti verranno disciplinati nei redigendi regolamenti, oggetto di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Il Consigliere di maggioranza Piera Poggi evidenzia che la scelta di gestire in forma associata la funzione fondamentale catasto comporterà dei costi a carico dell'ente in merito alla attivazione dello sportello al pubblico;

Il Sindaco precisa che l'orientamento emerso è quello di sottoscrivere una convenzione con l'agenzia del territorio, ora agenzia delle entrate;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto il parere del Revisore dei conti in data 17.12.2012, pervenuto il 19.12.2012 e annotato al prot. n. 3577;

Esaurita la discussione, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 10

Astenuti n. 1 (Rovati)

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

- D E L I B E R A -

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Bosnasco e Canevino della seguente funzione fondamentale :
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.
2. di dare atto che la stessa viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, altresì, che l'attivazione in forma associata di ogni gestione relativa alla funzione di cui al precedente punto 1) del dispositivo richiederà apposito regolamento da approvarsi da parte degli organi consiliari di ogni ente aderente, in esecuzione della presente deliberazione che riveste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L., natura di atto fondamentale;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi e ogni altro atto occorrente per dare attuazione alla stessa;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti aderenti;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Pavia e alla Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per consentire l'avvio dell'esercizio in forma associata tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Bosnasco e Canevino della funzione fondamentale di cui al precedente punti 1) del dispositivo entro il 1° gennaio 2013;

con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 10

Astenuti n. 1 (Rovati)

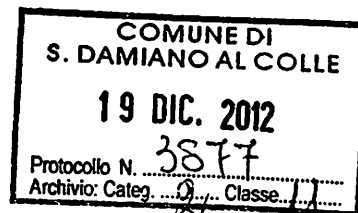
Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

- D E L I B E R A -

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Comune di San Damiano al Colle



La sottoscritta Rossella Vercesi, Revisore dei Conti di questo Ente,

- visto l'art. 239 del D. Lgs 267/2000 così come modificato dal DL 174 del 10.10.2012;

- chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Bosnasco e Canevino per la gestione associata della funzione fondamentale: Catasto",

esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'approvazione della delibera.

Il Revisore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Vercesi", written over a horizontal line.

Stradella, 17 dicembre 2012

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione:
del Consiglio Comunale

n. 2 del 24 GEN. 2013

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI: SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, MONTU' BECCARIA, ZENEVREDO, BOSNASCO E CANEVINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: CATASTO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

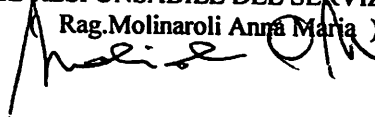
Il sottoscritto,

individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Finanziario**

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

17 DIC. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Molinaroli Anna Maria)



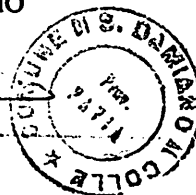
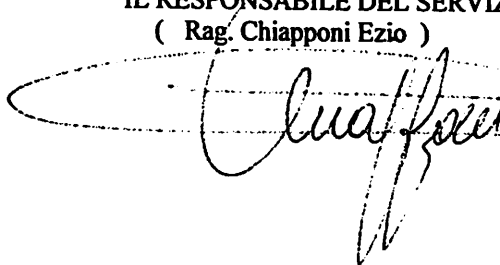
Il sottoscritto,

individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Affari Generali**

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

17 DIC. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Chiapponi Ezio)



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE:
CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO
STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE**

L'anno il giorno del mese di presso la sede di
....., con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Santa Maria della Versa in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Rovescala in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di San Damiano al Colle in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Montù Beccaria in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Zenevredo in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Bosnasco in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Canevino in persona del Sindaco *pro tempore* -----, domiciliato per la sua carica in -----, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, dispone che i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti se montani, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sotto elencate ad esclusione della lettera l).
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- che i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, ai sensi del comma 31-ter del citato articolo, devono assicurare la gestione associata:
 - o entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - o entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
- che il suddetto art. 14 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:
 - o con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);
 - o tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).

- che i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Bosnasco e Canevino contano al 31/12/2011 rispettivamente n. abitanti:

Santa Maria della Versa n. 2.504

Rovescala n. 942

San Damiano al Colle n. 726

Montù Beccaria n. 1.769

Zenevredo n. 485

Bosnasco n. 633

Canevino n. 109

- che la Regione Lombardia con Legge 28.12.2011, n. 22 aveva stabilito a 5000 abitanti (3000 se montani) il limite demografico minimo per l'esercizio delle gestioni associate;
- che con Circolare n. 8 del 15/11/2012 la Regione precisa che tale limite è da ritenersi valido anche se antecedente all'attuale normativa nazionale e vale sia per i Comuni che scelgano di aggregarsi in Unione di Comuni, sia per quelli che optino per il convenzionamento;
- che vige per tutti i predetti Comuni l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;
- che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli articoli degli Statuti Comunali di ogni Comune aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato della funzione "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente", di cui all'art. 14 del DL 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2012 n. 122, come modificato dal comma 1 dell'art. 19 del DL 6.7.2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012.

2. Le funzioni, le attività e i servizi in materia di catasto conferiti ai Comuni sono quelli relativi:

- a) alla conservazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 112/1998 (come previsto dall' art. 66 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 112/1998)
- b) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili (come previsto dall' art. 66 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 112/1998)
- c) all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento (come previsto dall'art. 19 comma 5 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010).

3. L'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi di cui al presente articolo concerne lo svolgimento unitario e coordinato delle competenze comunali in materia di catasto, secondo le specifiche modalità di gestione che saranno definite con apposita convenzione con l'ente statale periferico competente.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:

- il Comune di Santa Maria della Versa
- il Comune di Rovescala
- il Comune di San Damiano al Colle
- il Comune di Montù Beccaria
- il Comune di Zenevredo
- il Comune di Bosnasco
- il Comune di Canevino

2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di Rovescala ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti.

3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di Rovescala (ente referente).

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :
 - a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
 - b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
 - c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
 - d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
 - e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
 - f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, il responsabile dell'ufficio stesso opera in qualità di responsabile di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
2. Il responsabile dell'ufficio comune risponde dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la gestione del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. Le attribuzioni dell'ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella funzione fondamentale oggetto della presente convenzione.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dai competenti organi consiliari dei singoli enti su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.
4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può:
 - articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità

- mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale dal 1° gennaio 2013.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata
 - b. gli interventi e le attività da attuare
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. E' istituita la Conferenza dei Sindaci sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Rovescala. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
5. La presidenza ha durata semestrale per rotazione dei rappresentanti degli enti aderenti.
6. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo di eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;
 - e. approvazione del rendiconto di gestione;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.

7. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

9. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunte e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti contribuiscono alle spese di funzionamento (generali, di personale e per attrezzature), previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.

2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il relativo piano economico-finanziario.

3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.

4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente referente annualmente stanziava nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

6. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune referente che ne cura l'impiego (previa concertazione con gli enti aderenti sull'utilizzo) e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale è ridistribuita tra gli enti aderenti in misura proporzionale all'entità demografica, a compensazione delle spese generali sostenute dagli enti per la gestione associata.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.

2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti.

Art. 11 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 6, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.
2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.
3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:
 - a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari di tutti gli enti stipulanti;
 - b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

IL PRESIDENTE

F.to Corrado Vercesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **25 GEN. 2013**
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dall'Ufficio Comunale, li..... **25 GEN. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Comunicata al Prefetto di Pavia il.....- prot. n.....
- E' divenuta esecutiva per scadenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data.....

Dall'Ufficio Comunale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE